



5A\_951/2017

**Sentenza del 16 febbraio 2018**  
**Il Corte di diritto civile**

Composizione

Giudice federale von Werdt, Presidente,  
Marazzi, Schöbi,  
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

**A.** \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

**contro**

**Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,**  
via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona,  
opponente,

**B.** \_\_\_\_\_,  
patrocinata dall'avv. Marie Zveiger.

Oggetto

ricusa (relazioni personali),

ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2017  
dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello  
del Cantone Ticino (9.2017.173).

## **Ritenuto in fatto e considerando in diritto:**

### **1.**

Con decisione 5 luglio 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha respinto l'istanza di ricusa formulata nei confronti del suo Presidente supplente C.\_\_\_\_\_ da parte di A.\_\_\_\_\_, nell'ambito della causa riguardante la regolamentazione delle relazioni personali di quest'ultimo con la figlia D.\_\_\_\_\_.

Con sentenza 9 novembre 2017 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.\_\_\_\_\_ avverso tale decisione e posto a carico di quest'ultimo tassa di giustizia e spese (fr. 700.--), nonché ripetibili in favore di B.\_\_\_\_\_, madre di D.\_\_\_\_\_ (fr. 800.--).

### **2.**

Con scritto 27 novembre 2017, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha trasmesso al Tribunale federale, per evasione, l'"opposizione" 23 novembre 2017 mediante la quale A.\_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza 9 novembre 2017. Il ricorrente ha poi completato il suo rimedio in data 1° dicembre 2017.

Non sono state chieste determinazioni nel merito.

### **3.**

Tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) presentata dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione pregiudiziale o incidentale concernente la ricusa (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata su ricorso da un'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), l'"opposizione" di A.\_\_\_\_\_ può essere trattata quale ricorso in materia civile.

### **4.**

Il ricorrente censura innanzitutto la mancata ricusa del Presidente supplente dell'Autorità regionale di protezione 3 ed anche di tutti gli altri membri componenti tale autorità.

**4.1** Se l'autorità di protezione dei minori è competente per statuire sulle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC), la procedura è regolata dagli art. 314 segg. CC (sentenze 5D\_199/2015 del 5 aprile 2016 consid. 4.3.1; 5A\_459/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.2.2.1 con rinvio). Giusta l'art. 314 cpv. 1 CC, le disposizioni sulla procedura davanti

all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia. Nella misura in cui non contenga delle norme speciali, e per la ricusa non ve ne sono, il diritto federale attribuisce ai Cantoni la competenza di regolare la procedura in tale ambito (v. art. 450f CC; sentenza 5A\_254/2014 del 5 settembre 2014 consid. 2.1 con rinvio).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 della legge dell'8 marzo 1999 del Cantone Ticino sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA; RL 4.1.2.2), per la ricusa di membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi previsti dal CPC. Gli art. 47 segg. CPC si applicano quindi, in questo contesto, a titolo di diritto cantonale suppletorio. Fatta eccezione per i casi citati dall'art. 95 LTF, dinanzi al Tribunale federale non è possibile far valere la violazione del diritto cantonale in quanto tale e pertanto chi intende formulare una critica relativa all'applicazione di disposizioni che rientrano nella categoria del diritto cantonale suppletorio deve dimostrare, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, una violazione del divieto dell'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 139 III 225 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 2.4).

**4.2** La conclusione tendente alla ricusa dell'intera Autorità regionale di protezione 3 risulta nuova ed è quindi inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF).

Quanto alla ricusa del Presidente supplente, il ricorrente si lamenta da un lato di un'applicazione erronea dell'art. 47 cpv. 1 CPC, dimenticando però che tale disposto di legge è stato applicato a titolo di diritto cantonale suppletorio ed omettendo quindi di far valere e dimostrare una lesione del divieto dell'arbitrio, e dall'altro di una violazione dell'art. 30 cpv. 1 Cost., senza tuttavia prevalersi di una motivazione che soddisfi le rigorose esigenze imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF. La sua critica risulta così inammissibile.

## **5.**

Il ricorrente chiede in seguito di annullare la messa a suo carico di ripetibili in favore di B.\_\_\_\_\_.

Tale questione è tuttavia divenuta priva d'oggetto in seguito all'emana-zione di una sentenza 27 novembre 2017 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, la quale ha rettificato la sentenza 9 novembre 2017 qui impugnata nel senso che a B.\_\_\_\_\_ non sono assegnate ripetibili (tenendo conto del fatto che le sue osservazioni al reclamo, manifestamente tardive, erano state estromesse dalla procedura).

**6.**

Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, è inammissibile.

Dato l'esito del ricorso, il ricorrente va considerato soccombente in ragione di un mezzo. La metà delle spese giudiziarie (di complessivi fr. 1'000.--) è pertanto posta a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). L'altra metà non può invece essere addossata allo Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili.

**Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:**

**1.**

Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è inammissibile.

**2.**

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

**3.**

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 febbraio 2018

In nome della II Corte di diritto civile  
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente:

La Cancelliera:

von Werdt

Antonini